



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

Prot. N. 3386

Caspoggio, 04 dicembre 2020

OGGETTO: ORDINANZA n. 18/2020
"CHIUSURA DELLE STRADE AGRO - SILVO - PASTORALI
STAGIONE INVERNALE 2020/2021"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Considerato che le strade agro - silvo - pastorali situate sul territorio del Comune di Caspoggio, a seguito della nevicata del giorno 04.12.2020, sono divenute impraticabili;

Valutato che, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione, si rende indispensabile la totale chiusura al transito veicolare delle suddette strade, fino alla prossima primavera, compresi i veicoli in uso ai titolari dei relativi permessi;

Sentito in merito il parere positivo dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 5 del Regolamento per l'utilizzo delle strade di interesse agro - silvo - pastorali, approvato con deliberazione nr. 5, in data 20.04.2011, dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco;

Vista la Deliberazione del C.C. di Caspoggio n° 22, del 29 novembre 2018 di approvazione del Regolamento per la circolazione delle motoslitte;

Visti gli artt. 5 e 6 e 38 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Visti gli artt. 50 comma 10 e 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 04 dicembre 2020, fino a data da destinarsi, la totale chiusura al transito dei veicoli, compresi quelli in uso dai titolari dei relativi permessi a suo tempo rilasciati, di tutte le strade agro - silvo - pastorale situate sul territorio del Comune di Caspoggio, fatti salvi eventuali veicoli eccezionalmente autorizzati.

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento del C.d.S..

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12/C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

II RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**